

REGOLAMENTO (CE) N. 2453/96 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1996****relativo all'apertura di contingenti tariffari all'importazione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione del Consiglio, del 6 dicembre 1996⁽²⁾, riguardante il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia,

considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93⁽³⁾, prevede all'articolo 10 le modalità di gestione dei contingenti tariffari;

considerando che occorre aprire, per l'anno 1996, il contingente previsto al punto IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere in merito all'adattamento del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione

dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 le merci originarie della Norvegia che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggetti ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti dei contingenti annui ivi menzionati.

2. Tuttavia il contingente del numero d'ordine 09.0764 è aperto dal 1° settembre al 31 dicembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2, che è applicabile a partire dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

ALLEGATO

NORVEGIA

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Contingenti	Aliquota del dazio applicabile
09.0765	1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida/altre	2 470 tonnellate	esenzione
09.0764	ex 1806 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari, contenenti cacao eccetto il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, codice NC 1806 10	5 500 tonnellate	35,15 Ecu/ 100 kg
09.0766	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	150 tonnellate	esenzione
09.0767	ex 2103 90 90	Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti, di cui al codice NC 2103 90 90, escluse la maionese e le preparazioni per la fabbricazione di salse e miscele di condimento	130 tonnellate	esenzione
09.0768	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	390 tonnellate	esenzione
09.0769	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o di fecola	510 tonnellate	esenzione
09.0770	2203 00	Birra di malto	4 800 ettolitri	esenzione
* 09.0771	2207 10 00-90/80	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	134 000 ettolitri	esenzione
* 09.0772	2207 20 00-90/80	Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	3 340 ettolitri	esenzione
* 09.0773	2208 90 57-20/80	Acquaviti	300 ettolitri	esenzione
09.0774	2403 10 10 2403 10 90	Tabacco da fumo	370 tonnellate	esenzione

*: codice Taric.